

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— SENATO&AMBIENTE, A.S. 2021-2022 —————

**Doc. S&A**  
**n. 6**

## **RISOLUZIONE DEL LICEO STATALE SANDRO PERTINI DI GENOVA**

d’iniziativa della CLASSE 5 E

approvata il 14 febbraio 2023

---

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame  
dell’affare assegnato sullo stato di salute e sulle prospettive  
di recupero del territorio ligure*

---

Il Liceo Statale Sandro Pertini di Genova,

nell'ambito dell'affare inerente l'indagine conoscitiva sullo stato di salute e sulle prospettive di recupero del territorio ligure

premessi che

in Liguria, al gennaio del 2006, sono 232 i comuni ritenuti ad «alta criticità idro-geologica», per un totale di 470 kmq (l'8,7% dell'intera superficie della regione);

di queste, il 29% è costituito da zone alluvionali, mentre il restante è costituito da zone franabili;

Genova, capoluogo della regione, costituisce l'aggregato urbano al primo posto in Italia per esposizione a pericolo idraulico;

valutato che:

le cause della fragilità del territorio ligure sono riconducibili sia alle sue caratteristiche intrinseche sia all'intervento dell'uomo;

dette cause possono essere ricondotte a tre grandi macro aree:

1. cause endogene, tra le quali la morfologia della regione (che genera un'alta concentrazione di umidità nel cosiddetto "catino" Ligure e la conseguente creazione di nubi a sviluppo verticale portatrici di pioggia), la sua geologia (composta da differenti unità tettoniche e che costituiscono una discontinuità idraulica, generando uno scollamento tra masse rocciose, in cui l'acqua si insinua agevolmente) e la geomorfologia dei suoi bacini idrografici, caratterizzati da una risposta idraulica di tipo torrentizio, con tempi di corrivazione molto ridotti ed eventi di piena improvvisi ma rapidi, intervallati da lunghi periodi in regime di magra/secca;
2. cause esogene, tra le quali la forte, ed a tratti incontrollata, espansione urbana avvenuta nelle principali città liguri, soprattutto a Genova dove interi quartieri residenziali, infrastrutture urbane ed insediamenti produttivi sono stati spesso sviluppati al di sopra del reticolo idrografico, comportando (assieme al progressivo abbandono delle sistemazioni dei versanti ed alla continua sottrazione di terre al mare a fini portuali) la crescita della vulnerabilità del territorio;
3. cause meteorologiche, anch'esse legate alla morfologia della regione, come le abbondanti precipitazioni dovute alla grande umidità d'aria che dal mare risale verso la montagna scontrandosi con latitudini diverse, conseguentemente raffreddandosi e scaricando tutta l'acqua accumulata;

considerato che:

la ricerca sulle fonti normative condotta dalla Commissione su base documentale e mediante l'audizione degli esperti Dott. Roberto Boni e dott. Mariano Strippoli Ufficio Assetto del Territorio Regione Liguria nella seduta del 4 marzo 2022, ha consentito di ricostruire i seguenti passaggi normativi sui piani di bacino:

1. la Legge n. 183/1989 formalizza l'obiettivo di realizzare una pianificazione territoriale ed una valutazione del rischio attraverso i piani di bacino;
2. il D.M. del 14 febbraio 1997 regola tre aree di esondazione (alta, me-media e bassa probabilità);
3. il D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce i principi generali e le competenze di Stato, Regioni/Province autonome, Autorità di Bacino distrettuali e definisce gli obiettivi dei Piani di Bacino, e che il successivo D.Lgs. n. 49/2010 attribuisce alle Autorità di bacino distrettuali e alle Regioni la pianificazione di gestione del rischio di alluvione;
4. la Legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9, all'art. 7 stabilisce che competono alla Regione le attività di prevenzione e protezione, tra cui la realizzazione di sistemi di previsione di fenomeni naturali, allertamento della popolazione, rilevazione dei rischi sul territorio regionale, formazione di una coscienza di protezione civile e miglioramento della capacità di previsione;
5. per l'esecuzione delle opere di risanamento, il DPCM del 27 maggio 2014 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, che ha operato nelle attività pianificatorie e di ripartizione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di recupero;
6. l'attuazione dei suddetti interventi sarà assicurata dal Presidente della Regione, territorialmente competente, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D. L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della L. 11 agosto 2014, n. 116;

considerato, inoltre, che:

la sistemazione idraulica della città di Genova rientra nelle nove emergenze individuate dal Piano degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idrogeologico in aree urbane ad altissima vulnerabilità della Protezione civile;

impegna il Governo:

a coinvolgere maggiormente la popolazione nella previsione delle allerte e nelle precauzioni da attuare, intervenendo mediante programmi di formazione e

divulgazione mirati, così da permettere di acquisire un nuovo stile di vita e di sviluppare resilienza;

ad aumentare gli investimenti per quanto riguarda le attività di censimento e monitoraggio delle aree di rischio e dei fenomeni naturali, in modo tale da intervenire in maniera pianificata e non emergenziale;

a intervenire direttamente sul territorio, sostenendo operazioni tecniche di natura “correttiva”, per ridurre i rischi idrogeologici legati agli errori del passato;

a sostenere concretamente chi opera per la cura ed il recupero del territorio agricolo e forestale, un’esigenza di primaria importanza ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico.